



Comune di **MARLIANA**
(Provincia di Pistoia)

ORIGINALE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 13 DEL 14.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quattordici** del mese di **luglio** alle ore **18:07** in sessione **ordinaria**, nella sede indicata nella convocazione, convocata con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere	Stato	Nominativo Consigliere	Stato
TRAVERSARI MARCO	P	MARTIGNOLI LEONARDO	P
CHELUCCI MARCO	P	DOLFI EMANUELE	P
BALDI IACOPO	P	GONFIANTINI PIERA	P
BUGOSSI MIRTA	P	BANDINI VALERIO	P
BALDECCHI ROBERTO	P	PICCIONE GAETANO	P
COSTENARO RUBENS	P	INNOCENTI FRANCESCO	A
CANIGIANI MARTINA	P		

Presenti n. **12** Assenti n. **1**

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. **TRAVERSARI MARCO** nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, **MERLINI FRANCESCA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.
- Scrutatori nominati per la presente seduto i sigg. Consiglieri:
MARTIGNOLI LEONARDO
CANIGIANI MARTINA
PICCIONE GAETANO

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»; Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160;

Visto l'art.1, comma 777, della citata legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale, testualmente, recita: «Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e dalla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.»;

Considerato che l'art.52 del D.Lgs.446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, anche, all'Imposta Municipale Propria(IMU);

Visto l'art.52, comma 1, del D.Lgs.446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- l'art.107, comma 2, del D.L.17/03/2020 n.18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art.138, del d.l. 19 maggio 2020, n.34, ha abrogato l'art.1, comma 779, della legge n.160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art.53, comma 16, della legge n.388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

Richiamato l'art.1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che segnatamente prevede:
«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento,entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre,si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»; Visto il D.Lgs.18 agosto2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.18 agosto2000, n.267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art.3, comma2-bis, del D.L.174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare il «Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 11 articoli;
- 2) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 Gennaio2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) recate dall'art.1, commi 739 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n.160,nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 4) Di pubblicare copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n.160 inserendola nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre2020;
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,a norma dell'art.134 c.4 del TUEL.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l'immediata esecutività del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

TRAVERSARI MARCO

Firmato da:
MARCO TRAVERSARI
Valido da: 15-06-2018 02:00:00 a: 15-06-2021 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
~~Riferimento temporale 'SigningTime': 29-07-2020 12:59:43~~
Approvo il documento

IL SEGRETARIO COMUNALE

MERLINI FRANCESCA

Firmato da:
FRANCESCA MERLINI
Valido da: 30-01-2020 02:00:00 a: 30-01-2023 01:59:59
~~Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT~~
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-07-2020 13:33:42
Approvo il documento

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000)

Addì, **29.07.2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

BERTI NATASCIA

Firmato da: _____
NATASCIA BERTI
Valido da: 03-04-2019 02:00:00 a: 03-04-2022 01:59:59
~~Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT~~
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-07-2020 13:49:40
Approvo il documento

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 29.07.2020 al 13.08.2020, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

BERTI NATASCIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs. 267/00.

Addì, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

BERTI NATASCIA

Firmato da: _____
NATASCIA BERTI
Valido da: 03-04-2019 02:00:00 a: 03-04-2022 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
,
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-07-2020 13:50:10
Approvo il documento



Comune di Marliana

Provincia di Pistoia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

IMU

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n. del .../.../2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto _____	3
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	3
Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	4
Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	4
Articolo 5 – Differimento del termine di versamento _____	4
Articolo 6 – Esenzione immobile dato in comodato _____	4
Articolo 7 - Versamenti minimi _____	5
Articolo 8 – Interessi moratori _____	5
Articolo 9 – Rimborsi e compensazione _____	5
Articolo 10 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	5
Articolo 11 - Entrata in vigore del regolamento _____	5

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili¹

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali di riferimento deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno o comunque entro il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, in applicazione della facoltà di cui all'articolo 1, comma 777 della legge 27 dicembre 2019, n.160. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno.
2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia, un valore superiore a quello deliberato².
3. Al lotto di terreno che presenta una possibilità edificatoria condizionata per le ridotte dimensioni o per la particolare configurazione topografica o per la presenza di determinati vincoli, fisici o urbanistici, può essere riconosciuta una riduzione fino al 60 per cento del valore predeterminato dalla Giunta comunale, da graduarsi in ragione del vincolo. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui ai commi precedenti.
4. In caso di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per la valutazione dell'area fabbricabile, con la delibera di cui al comma 1, la Giunta Comunale può individuare dei valori di riferimento, tenendo conto della destinazione e della zona.
5. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia (cfr. nota 4).

¹ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. d) della legge n.160 del 2019.

² Si rammenta che la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato, con riferimento alla disciplina ICI, che sul punto è identica a quella IMU, che il Comune, pur avendo deliberato dei valori di riferimento per le aree fabbricabili, mantiene il potere di accertamento con valori superiori a quelli deliberati, purché questi emergano da perizie o rogiti, incluso il prezzo di vendita dell'area accertata (da ultimo, si vedano Cass. n. 25245/2019 e n. 556/2020).

Articolo 3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari³

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) da parte del contribuente, mediante presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con espresso riferimento ai requisiti di cui al comma 2.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Articolo 5 – Differimento del termine di versamento⁴

1. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 6 – Esenzione immobile dato in comodato⁵

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di

³ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), punto 6, della legge 160 del 2019.

⁴ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. b) della legge 160 del 2019.

⁵ Articolo facoltativo, ai sensi dell'art. 1, comma 777, lett. e) della legge 160 del 2019.

decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

3. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dal comma 1.

Articolo 7 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 8 - Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 9 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 8. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Articolo 10 - Accertamento esecutivo e rateazione

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00⁶.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale GENERALE DELLE ENTRATE

Articolo 11- Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

⁶ Il Comune può determinare un importo diverso. Si ricorda che per quanto disposto dall'art. 1, comma 794, della legge n. 160 del 2019 "L'atto di cui al comma 792 non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a 10 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica degli atti di cui al comma 792 che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo".

5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



Comune di MARLIANA

(Provincia di Pistoia)

Ragioneria-Tributi-Sociale-Scuola-Segreteria-AffariGen-Personale

Proposta di deliberazione n. 67 del 08.07.2020

Allegato alla proposta di Deliberazione avente per oggetto:

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il Sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, visto l'art. 49 del Decreto 18.08.2000, n. 267

ESPRIME

IL PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, della proposta di cui alla deliberazione in oggetto.

Addì, 08.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARTA LOMBARDI



COMUNE DI MARLIANA
PROVINCIA DI PISTOIA

IL REVISORE

Oggetto: parere del Revisore sull'approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU – Imposta Municipale Propria

Il sottoscritto rag. Paolo Presi, Revisore dei conti del Comune di Marliana nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 11/10/2018,

- ⇒ vista la bozza di delibera di consiglio con la quale viene presentato il regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria IMU;
- ⇒ considerato che la legge di bilancio 2020 n. 160 del 27/12/2019 ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) e dell'imposta municipale propria (IMU), abolendo di fatto la tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
- ⇒ considerato che gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza, entro il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione da parte del consiglio affinché dette aliquote abbiano valenza a partire dal primo di gennaio dello stesso anno, e considerato che l'art. 107 comma 2 del DL 17/03/2020 n.18 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31/07/2020;
- ⇒ visti i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi dal responsabile degli uffici competenti (servizio ragioneria/tributi e servizi finanziari) in data 08/07/2020

tutto ciò premesso

il sottoscritto esprime **parere favorevole alla proposta di approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria.**

Marliana, li 10 luglio 2020

Il Revisore
Rag. Paolo Presi
